



**Coni**

C.O.N.I.  
TERRITORIO e PROM. SPORT  
Data: 08/07/2009  
N. 0007473/09  
Roma

***Alle Federazioni Sportive Nazionali***

***Alle Discipline Sportive Associate***

***Agli Enti di Promozione Sportiva***

Loro Sedi

*E, p.c.*  
*Alle Strutture Territoriali CONI*

**Oggetto: Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Trasmissione nuova normativa di funzionamento – Attivazione verifiche iscrizioni**

Il Consiglio Nazionale, nel corso della riunione svoltasi il 19 giugno u.s., ha deciso di apportare alcune modifiche al Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche varato nel 2004, tese a svincolare il principio del riconoscimento ai fini sportivi che sottende il Registro stesso, dalle modalità operative di iscrizione, suscettibili di progressivi aggiustamenti quali consente la natura dello strumento informatico adottato.

In allegato si trasmette copia della relativa delibera n° 1394 con il nuovo testo della normativa.

Con l'occasione si informa, inoltre, che alla fine del 2008 ha avuto inizio una sperimentazione con gli Enti di Promozione Sportiva per una diversa modalità di iscrizione basata su web services utilizzabili direttamente dagli organismi di affiliazione sottoscrittori di apposita Convenzione con il CONI.

A quattro anni dall'avvio delle iscrizioni, superata la fase pionieristica e consolidatasi presso le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva la sua funzione di anagrafica degli enti sportivi dilettantistici, appare maturo il tempo per fissare al 31 dicembre 2009 la data limite entro la quale tutte le **affiliate** risultino iscritte al Registro.

Sappiamo che molte Federazioni hanno inserito il requisito dell'iscrizione al Registro per la riaffiliazione; è necessario che tutti gli organismi recepiscano tale indicazione e si impegnino affinché anche le nuove affiliate assolvano tale obbligo entro il primo anno di affiliazione.

Ma l'obiettivo della totalità degli iscritti che ad oggi rappresentano circa il 61% degli iscrivibili, sebbene non sia propriamente facile da raggiungere non può esaurire il nostro interesse: che mira anche alla qualità dei dati.

*pm*

A tale scopo si intende avviare una approfondita analisi/verifica sulle singole posizioni anche per individuare i futuri sviluppi del Registro.

In questi anni il software di gestione è andato arricchendosi di funzionalità sempre più avanzate per assicurare livelli di coerenza nelle informazioni presenti nel Database. Ultime, in ordine temporale, le novità relative al Codice Fiscale il cui inserimento non è più alternativo al numero di Partita IVA ma rappresenta un dato obbligatorio e imprescindibile per una regolare iscrizione.

Sulla base del Codice Fiscale, in abbinamento ad altri presidi già attivi, è ora possibile iniziare, un'indagine sui dati contenuti nel Database del Registro provenienti sia dagli organismi in indirizzo che dalle associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al Registro. La ricerca, oltre ad evidenziare la percentuale di affiliati iscritti rispetto agli iscrivibili dichiarati e, conseguentemente, la misura del "miglioramento" per ogni organismo di affiliazione atteso dal CONI, porrà in rilievo:

a) se quanto disposto dall'art. 18ter dell'articolo 90 della legge n° 289/2002 e successive modificazioni circa i casi di incompatibilità a carico degli amministratori sia stato efficacemente applicato;

b) se l'indicazione di uno stesso Codice Fiscale da parte di più soggetti all'interno dello stesso organismo di affiliazione sia indizio di associazioni fittizie piuttosto che di errate posizioni fiscali;

c) se le utenze attive siano effettivamente riconducibili all'associazione/società sportiva dilettantistica e ciò per le implicazioni sul trattamento dei dati e sulla riservatezza delle credenziali di accesso al sistema informatico.

L'analisi sarà condotta per organismo di affiliazione secondo un ordine di estrazione riportato nell'allegata tabella.

Fatta salva l'adozione d'ufficio dei provvedimenti applicabili a carico delle associazioni/società sportive eventualmente trovate in difetto, con riferimento al Regolamento di funzionamento, l'esito della verifica sarà sottoposta all'attenzione della Giunta Nazionale unitamente alle conclusioni cui giungerà il Gruppo di Lavoro appositamente individuato dalla stessa Giunta per monitorare l'andamento dell'iter alternativo di iscrizione attivato in via sperimentale per alcuni Enti di Promozione di cui si è fatto cenno in precedenza.

Nel segnalare che la Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi è a disposizione per fornire ulteriori raggugli pratici sulle attività descritte, si coglie l'attenzione per porgere cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Raffaele Pagnozzi



**ALLEGATO 1**  
**Verifica Registro**

Sigla	ordine
FPI	1
FITA	2
ASI	3
CNS_Libertas	4
FIT	5
UISP	6
ACSI	7
SportPadania	8
CIP	9
US_ACLI	10
FMI	11
FISI	12
FIDASC	13
CSI	14
FISG	15
FIGB	16
FIPCF	17
FIG	18
FIJLKAM	19
FIPT	20
FIGEST	21
FID	22
FITw	23
FIR	24
FIDAL	25
FIBa	26
FICr	27
FASI	28

Sigla	ordine
FIH	29
FCrI	30
PGS	31
FIBiS	32
FITri	33
FIPSAS	34
FISN	35
FIGC	36
FIM	37
FIPAV	38
FIP	39
UITS	40
FIB	41
FIKB	42
CUSI	43
FIGH	44
FIPM	45
FIN	46
AeCI	47
FMSI	48
FICK	49
AICS	50
FIV	51
FISE	52
FITeT	53
ACI/CSAI	54
CSAI n	55
CSEN	56

Sigla	ordine
FISO	57
FSI	58
FITAV	59
MSP_Italia	60
FICSF	61
FIGS	62
FIHP	63
FIPAP	64
FIC	65
FIS	66
FCI	67
FITARCO	68
FISB	69
FIBS	70
FIWuK	71
ENDAS	72
FITETREC_ ANTE	73
FGI	74
FIDS	75



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

N. 1394

del 19 GIU 2009

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche-Regolamento di Funzionamento (modifica parziale deliberazione Consiglio Nazionale n. 1288 dell'11 novembre 2004).

**Esecuzione:**

**Conoscenza:**

**Consegnata il:**

\_\_\_\_\_

**IL CONSIGLIO NAZIONALE**

- VISTO** l'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 1 della Legge 31 gennaio 1992, n° 138;
- VISTI** gli articoli 6 e 29 dello Statuto del CONI vigente;
- VISTO** l'articolo 90 della Legge n. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 1288 dell'11/11/2004 ad oggetto "Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – Modifica deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1261 del 30 aprile 2004. Riconoscimento ai fini sportivi – Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1197 del 1° agosto 2001 e n. 1225 del 15 maggio 2002";

Deliberazione n. 1384

Riunione del 19 GIUGNO 2009

**CONDIVISA** la proposta formulata dalla Giunta Nazionale con la deliberazione n° 204 del 18 giugno 2009 completa dell'allegato A) (numeri 1 e 2);


## DELIBERA

l'approvazione delle "Norme per l'Istituzione e funzionamento del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" nella nuova formulazione contenuta nell'allegato A/1) come in premessa individuato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a parziale modifica della deliberazione n. 1288 dell'11 novembre 2004.  
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n° 138.

**IL SEGRETARIO**  
*F.to Raffaele Pagnozzi*

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Giovanni Petrucci*

Visto  
se ne propone l'adozione attestandone la  
conformità agli atti, la regolare istruttoria e la  
compatibilità con la normativa vigente.  
Responsabile dell'Ufficio

  
Anna Ragnoli

**NORME PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**  
(Nuova Formulazione)

**Articolo 1**

- 1) Il CONI istituisce, in forma telematica, il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato "Registro" allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all'articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242 affidandone la gestione alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi.
- 2) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186;
- 3) Il Registro è distinto in tre sezioni:
  - a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
  - b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
  - c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative ;
- 4) Il registro si articola in due parti:
  - a) una generale consultabile da chiunque si connetta al sito internet del CONI e contenente: il numero e data di

decorrenza dell'iscrizione la sezione di appartenenza, la denominazione completa dell'associazione o società sportiva dilettantistica, la città e la provincia della sede, l'indicazione della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione/società è affiliata con relativo codice.

- b) una analitica la cui consultazione sarà riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato, nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 196/2003

**Articolo 2**

- 1) L'iscrizione è contraddistinta da un numero generato automaticamente dal software di gestione.
- 2) L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità e destinazione sono individuate con apposita determinazione del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato.

**Articolo 3**

- 1) Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive

Allegato n. ....  
Deliberazione n. 139/  
19 GIU 2009

Riunione del

Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate.

- 2) La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web.
- 3) La compilazione ed invio del modulo telematico costituisce l'inizio della procedura di iscrizione. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all'accertamento dell'identità del legale rappresentante dell'associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti.
- 4) La costituzione dell'associazione/società nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento, nelle forme previste dalle norme di legge vigenti. Il legale rappresentante deve attivarsi per ottenerne la validazione presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento salvo altra procedura telematica individuata dalla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi. In assenza di validazione del Comitato Provinciale CONI di riferimento che conclude l'iscrizione la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.

5) Le iscrizioni al Registro, fermo quanto previsto al precedente comma 4) saranno, comunque, oggetto di provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato alla data del 31 marzo e 31 ottobre di ogni anno.

6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, potrà procedere alla verifica della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma 4) disponendo la revoca dell'iscrizione

in caso di accertata non veridicità della stessa con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero suo delegato. Del provvedimento viene data notizia alla associazione/società interessata, all'organismo di affiliazione ed al Comitato Provinciale CONI territorialmente competente, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate Avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da presentare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi allegando idonea documentazione probatoria. Esperito il ricorso con esito negativo, si procederà alla cancellazione della società/associazione sportiva dal sito del CONI.

#### Articolo 4

- 1) Le associazioni/società sportive iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste all'articolo 3 tutte le modifiche relative ai propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

#### Articolo 5

- 1) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato, le associazioni/società sportive che:
  - a) ne facciano espressa richiesta;
  - b) perdano i requisiti per l'iscrizione;
  - c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 4;
- 2) L'accertamento d'ufficio dell'errato inserimento del Codice Fiscale ovvero del numero di Partita IVA quando necessario, comporta la nullità dell'iscrizione.

**Articolo 6**

1) Per ogni iscrizione, è fatto obbligo indicare un indirizzo e-mail valido, associato all'utenza, cui saranno fatte tutte le comunicazioni ufficiali che, a tutti gli effetti, avranno valore di Legge.

